

Potere-dovere del tribunale di rilevare carenze informative e incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano concordatario o dalla relazione del professionista

Cass. civ., sez. I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22045. Pres. Rordorf. Relatore Mercolino.

Concordato preventivo - Controllo del tribunale - Potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative - Incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano o dalla relazione del professionista - Sussistenza

Se è vero che il giudizio sull'attendibilità della previsione di realizzo dei crediti - in relazione alla solvibilità dei debitori, alle garanzie prestate, alla pendenza di eventuali controversie ed all'esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardarne la riscossione - spetta in linea di principio al commissario giudiziale, nell'ambito della verifica che egli è tenuto a compiere, a seguito dell'apertura della procedura, in ordine all'osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell'esposizione dei dati aziendali, ai fini della predisposizione della relazione da sottoporre ai creditori, ai sensi della L. Fall., artt. 172 e 175, ciò non esclude tuttavia il potere-dovere del tribunale (e della corte d'appello in sede di reclamo) di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stesso e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso procedere, ai fini dell'ammissione alla procedura, ad una deliberazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Tale deliberazione si configura d'altronde come un momento imprescindibile del controllo demandato al tribunale tanto ai fini dell'ammissione alla procedura quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, il quale, come ripetutamente affermato dalla Corte, non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione

ragionevolmente contenuti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11497; 31 gennaio 2014, n. 2130).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva rilevato che i creditori non erano stati informati dell'avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti, la cui indisponibilità avrebbe impedito di assicurare la continuità aziendale asseritamente perseguita dalla proposta, facendo in tal modo apparire irragionevole la prospettiva di una realizzazione integrale dei crediti vantati nei confronti dei *franchisees*. (Redazione IL CASO.it) (1)

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

(1) Dall'articolo "[La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013](#)" di Paola Vella: "Si arriva quindi a Cass. 17 ottobre 2014, n. 22045, la quale, affrontando ex professo la questione del sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato, esplicita ancor meglio i limiti entro i quali va esercitato il potere-dovere del giudice di rilevare l'eventuale difetto di trasparenza, congruenza, logicità e realizzabilità del piano.

Nella fattispecie concreta, il giudice di legittimità manda esente dalla censura di violazione di legge (con riguardo agli artt. 160, 161, 162, 163, 172 e 180 l.fall.) la pronuncia con cui il giudice di merito aveva disatteso l'attestazione di fattibilità economica del piano, ritenendo inappaganti, «sotto il profilo della trasparenza», le giustificazioni addotte dal debitore sulla mancata svalutazione dei crediti (nel senso che la relativa riscossione sarebbe stata agevolata dalla cessione dell'azienda), in quanto i creditori non erano stati informati dell'avvenuta cessione del marchio (avvenuta pochi giorni prima della domanda), che avrebbe - in tesi - impedito alla debitrice la prosecuzione dell'attività.

Peraltro, la stessa Cassazione rileva l'erroneità - in fatto - di tale conclusione (poiché la cessione del marchio era avvenuta a favore della stessa società cessionaria dell'azienda, ed era perciò funzionale dell'adempimento degli obblighi assunti verso la cedente concordataria) e di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (vizio motivazionale), rileva l'illogicità delle considerazioni che avevano indotto i giudici di merito ad attribuire portata decisiva alla mancata informazione dei creditori sulla cessione del marchio, erroneamente ritenuta idonea ad ostacolare la continuità aziendale e a far quindi apparire improbabile la riscossione integrale dei crediti.

Di qui la conclusione che, sebbene la prospettata continuità aziendale non fosse «sufficiente a giustificare le ottimistiche

previsioni di realizzazione dei crediti formulate nella proposta concordataria», tuttavia «l'avvenuta cessione del marchio non poteva essere considerata una circostanza ostativa al perseguimento di tale obiettivo», con la conseguenza che quella mancata comunicazione non integrava un «difetto di trasparenza così rilevante da giustificare l'apprezzamento negativo espresso dalla Corte di merito in ordine alla correttezza dell'informazione fornita ai creditori».

Dalla pronuncia può quindi trarsi la massima che, in tema di ammissione (e di omologazione) del concordato preventivo, fermi restando i controlli specificamente demandati al commissario giudiziale sulla attendibilità delle previsioni concordatarie, il tribunale e la corte d'appello (in sede di reclamo) hanno il poterdovere di rilevare le eventuali carenze informative della documentazione che correda la domanda, nonché l'incongruenza o contraddittorietà del piano concordatario e della relazione del professionista attestatore, dovendo verificare la correttezza, coerenza e logicità del giudizio di fattibilità del piano, la "possibilità giuridica" di dare esecuzione alla proposta di concordato e l'eventuale inidoneità di quest'ultima, *prima facie*, a soddisfare in qualche misura i crediti, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Come si può rilevare, pur adottando la cornice lessicale tracciata dalle Sezioni Unite (quanto a "causa concreta", "fattibilità giuridica" e valutazione di "inidoneità *prima facie*" della proposta) la Suprema Corte, nell'ammettere che i giudici di merito possano pervenire - anche attraverso la valutazione della condotta del debitore - ad una prognosi di (non) fattibilità del piano, per l'irragionevolezza delle previsioni di realizzo dei crediti, sembra accorciare le distanze rispetto al profilo della "fattibilità economica".

Inoltre, pur rimanendo nel solco della "causa concreta" del concordato, inaugurata dalle Sezioni Unite, essa ancora l'idoneità (*prima facie*) della proposta a soddisfare i crediti non più (in astratto) al rispetto dei «tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti», bensì (in concreto) al rispetto dei «termini di adempimento previsti».

Vista in controluce, la pronuncia lascia dunque trasparire una dilatazione - rispetto agli approdi delle Sezioni Unite - del controllo giudiziale sulla fattibilità del concordato, poiché: a) ammette un sindacato giudiziale sulla fattibilità (anche) economica del piano concordatario, fondato sull'esame non solo della relazione attestativa, ma anche della complessiva condotta del debitore; b) consente che, a fronte di un *deficit* di informazione ai creditori, il giudice non si limiti a rigettare *de plano* la domanda, ma scenda a sindacare la concreta rilevanza di quel deficit nell'economia dell'*iter* concordatario, procedendo eventualmente - in via

sostitutiva - all'apprezzamento della fattibilità economica del piano concordatario."

omisiss

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 18 aprile 2011, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla C.B. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza emessa il 12 novembre 2010, con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato il fallimento della reclamante, previa dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo dalla stessa avanzata.

Premesso che la reclamante, dopo aver presentato una proposta che non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, aveva accolto l'invito a procedere alla formazione delle stesse, rivolte dal Tribunale con decreto del 28 luglio 2010, la Corte ha ritenuto inammissibile, per carenza d'interesse, la censura d'illegittimità sollevata in ordine a tale provvedimento, alle cui disposizioni la società si era attenuta.

Ha inoltre escluso che il Tribunale fosse incorso in violazione del contraddittorio, per aver dichiarato inammissibile la proposta concordataria sulla base di rilievi diversi da quelli indicati nelle richieste di chiarimenti formulate nel corso del procedimento, osservando che la reclamante aveva avuto ampia facoltà di apportare integrazioni al piano e le parti erano state ritualmente convocate.

Ha aggiunto che in sede di convocazione il Tribunale non era tenuto ad esternare le censure poi esplicitate nel decreto impugnato, non avendo l'obbligo di disporre integrazioni del piano, che doveva risultare completo fin dall'origine, a pena d'inammissibilità.

In ordine alla fattibilità del piano, la Corte ha ritenuto fondate le perplessità suscitate dalla mancata svalutazione dei crediti, reputando inappagante, sotto il profilo della trasparenza, la giustificazione fornita dalla reclamante, secondo cui la riscossione di tali crediti, vantati nei confronti dei franchisees, sarebbe stata agevolata dalla cessione dell'azienda alla R.C.B. S.r.l., che avrebbe garantito la continuità delle forniture ed il mantenimento delle vendite ed impedito l'esercizio del diritto di reso: rilevato infatti che il marchio "C.B.", detenuto dalla Glam S.r.l., era stato ceduto alla R.C.B. S.r.l. pochi giorni prima della presentazione della proposta di concordato, ha osservato che i creditori non erano stati informati di tale circostanza, la quale avrebbe impedito alla reclamante la prosecuzione dell'attività, determinando la perdita dell'avviamento.

Ha ritenuto pertanto assorbite le residue censure sollevate dalla reclamante.

2. - Avverso la predetta sentenza la C.B. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso. Le altre intimare non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160, 161, 12, 163, 172 e 180, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha formulato una prognosi di fattibilità della proposta concordataria, contestando con argomenti opinabili, riguardanti peraltro la sola svalutazione dei crediti, l'apprezzamento compiuto

dall'attestatore; sostiene infatti che il giudizio critico sullo operato di quest'ultimo spetta al commissario giudiziale, nell'ambito della relazione particolareggiata che egli deve predisporre ai fini della corretta informazione dei creditori, ai quali compete, in definitiva, la valutazione della convenienza del concordato.

1.1. - Il motivo è infondato.

Nell'estendere il proprio apprezzamento alle ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della mancata previsione di un correttivo al valore nominale dei crediti risultanti dalla contabilità aziendale, la Corte di merito non ha affatto ecceduto i limiti della valutazione prescritta ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta concordataria, essendosi limitata ad evidenziare la contraddizione a suo avviso esistente tra le predette ragioni e la condotta della ricorrente, nonchè il difetto di trasparenza della proposta in ordine ad una circostanza ritenuta decisiva ai fini della sua valutazione: la sentenza impugnata ha infatti rilevato che i creditori non erano stati informati dell'avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti, la cui indisponibilità avrebbe impedito di assicurare la continuità aziendale asseritamente perseguita dalla proposta, facendo in tal modo apparire irragionevole la prospettiva di una realizzazione integrale dei crediti vantati nei confronti dei franchisees. Tale rilievo, indipendentemente dalla sua correttezza logica, non può essere ritenuto estraneo allo ambito del controllo demandato al giudice ai fini della ammissione alla procedura, il quale, pur non estendendosi al merito ed alla convenienza della proposta, presuppone la verifica dell'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di giudizio ai creditori, ai quali è rimessa ogni valutazione in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei crediti offerta dal debitore.

E' pur vero, infatti, che il giudizio sull'attendibilità della previsione di realizzo dei crediti, in relazione alla solvibilità dei debitori, alle garanzie prestate, alla pendenza di eventuali controversie ed all'esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardarne la riscossione, spetta in linea di principio al commissario giudiziale, nell'ambito della verifica che egli è tenuto a compiere, a seguito dell'apertura della procedura, in ordine all'osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell'esposizione dei dati aziendali, ai fini della predisposizione della relazione da sottoporre ai creditori, ai sensi della L. Fall., artt. 172 e 175. Ciò non esclude tuttavia il potere-dovere del tribunale (e della corte d'appello in sede di reclamo) di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stesso e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso procedere, ai fini dell'ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonchè in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Tale delibazione si configura d'altronde come un momento imprescindibile del controllo demandato al tribunale tanto ai fini dell'ammissione alla procedura quanto ai fini dell'omologazione e della

revoca, il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11497; 31 gennaio 2014, n. 2130).

2. - E' parimenti infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che, nell'escludere la fattibilità del concordato, la Corte di merito ha omesso di pronunciare in ordine alle doglianze formulate con il reclamo avverso la valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, anch'essa esorbitante i poteri che spettano al tribunale in sede di ammissione alla procedura.

2.1. - In quanto riflettenti un apprezzamento della medesima ampiezza di quello precedentemente espresso dal Tribunale in ordine alla fattibilità della proposta concordataria, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata risultano logicamente e giuridicamente incompatibili con le critiche mosse dalla ricorrente alla decisione di primo grado, la cui conferma ne presuppone necessariamente il rigetto, escludendo quindi la configurabilità del vizio di omessa pronuncia, ravvisabile esclusivamente nel caso in cui manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3, 25 settembre 2012, n. 16524;

17 luglio 2007, n. 15882; 19 maggio 2006, n. 11576).

3. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 162, comma 2, nonché l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la mancata informazione dei creditori in ordine alla cessione del marchio "C.B.", adottata dalla Corte d'Appello a riprova del difetto di trasparenza della proposta in relazione alla mancata svalutazione dei crediti, integrava un fatto non esaminato in primo grado. I rilievi sollevati al riguardo dalla sentenza impugnata, oltre a risultare errati nel merito, in quanto il piano non prevedeva la prosecuzione dell'attività da parte della C.B., ma da parte della R.C.B., non tengono conto della circostanza che la mancata svalutazione dei crediti era giustificata proprio dalla prosecuzione dell'attività conseguente all'affitto dell'azienda alla predetta società, restando irrilevante, a tal fine, la cessione del marchio da parte della Glam, che avrebbe anzi consentito a quest'ultima società di adempiere i suoi debiti nei confronti di essa ricorrente. La Corte di merito ha inoltre omesso di considerare che soltanto l'intervento della R.C.B. aveva reso possibile un'offerta di acquisto a prezzi più alti di quelli di mercato, in quanto all'epoca della cessione del marchio l'avviamento era già venuto meno per effetto delle ingenti perdite di esercizio e dell'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione ed affitto d'azienda, a seguito dei quali essa ricorrente non era più in grado di vendere la propria merce.

3.1. - Il motivo è fondato.

Benvero, l'accertamento del difetto di trasparenza della proposta concordataria in ordine all'avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla

ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti non poteva ritenersi precluso dalla mancata trattazione della relativa questione nel giudizio di primo grado, avuto riguardo all'efficacia pienamente devolutiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, riconducibile alla natura camerale del procedimento disciplinato dalla L. Fall., art. 18 (nel testo, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la quale consente di escludere l'applicabilità degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., rendendo pertanto ammissibile l'esame da parte della corte d'appello di questioni non affrontate dal tribunale (cfr. Cass., Sez. 1, 24 marzo 2014, n. 6835; 19 marzo 2014, n. 6306; 5 novembre 2010, n. 22546).

Non possono tuttavia condividersi, sotto il profilo logico, le considerazioni in virtù delle quali la sentenza impugnata ha attribuito una portata decisiva alla mancata informazione dei creditori in ordine alla predetta circostanza, da essa ritenuta idonea ad impedire la realizzazione della continuità aziendale perseguita dalla proposta concordataria, ed a far apparire quindi irragionevole la prospettiva di una riscossione integrale dei crediti nei confronti dei franchisees. Nell'affermare che il venir meno della disponibilità del marchio aveva determinato la perdita dell'avviamento da parte della C.B., che quindi non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla prosecuzione dell'attività, la Corte di merito non ha tenuto conto della natura liquidatoria del concordato, il quale, prevedendo il trasferimento dell'azienda in favore della R.C.B., avrebbe comportato la prosecuzione dell'attività da parte di quest'ultima e la cessazione della stessa da parte della società ricorrente, il cui unico beneficio, in conseguenza dell'accordo, era rappresentato dal superamento della situazione di crisi mediante il soddisfacimento dei creditori sul ricavato della cessione dell'azienda. In quanto destinata a realizzarsi in favore della società cessionaria, la continuità aziendale prospettata dalla proposta non poteva ritenersi ostacolata dall'avvenuta cessione del marchio, che avrebbe potuto anzi favorirla: dalla sentenza impugnata si evince infatti che il trasferimento aveva avuto luogo proprio in favore della R.C.B., la quale, avendo acquisito il diritto di utilizzare il marchio in questione per contraddistinguere i propri prodotti, avrebbe potuto giovare, sotto il profilo commerciale, degli effetti favorevoli ricollegabili alla notorietà eventualmente acquisita presso la clientela dal segno distintivo precedentemente adottato dalla ricorrente. Sebbene, pertanto, la prospettata continuità aziendale non rappresentasse necessariamente un elemento sufficiente a giustificare le ottimistiche previsioni di realizzazione dei crediti formulate nella proposta concordataria, l'avvenuta cessione del marchio non poteva essere considerata una circostanza ostativa al perseguimento di tale obiettivo, con la conseguenza che la mancata comunicazione della stessa non si traduceva in un difetto di trasparenza così rilevante da giustificare l'apprezzamento negativo espresso dalla Corte di merito in ordine alla correttezza dell'informazione fornita ai creditori.

4. - Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 160, commi 1 e 2, artt. 162 e 163, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di reclamo concernente la formazione delle classi di creditori. Premesso infatti che l'ottemperanza all'invito a tal fine rivolte dal Tribunale non escludeva la possibilità di farne valere

l'illegittimità in sede d'impugnazione, afferma che, in ossequio alla natura contrattuale del concordato, l'art. 160 cit., rimette la suddivisione dei creditori in classi alla discrezionalità del proponente, anche in presenza di pagamenti parziali ai creditori muniti di prelazione, imponendo tale adempimento soltanto nel caso in cui si prevedano pagamenti differenziati per i creditori falcidiati. La ratio della norma, consistente nell'assicurare che la proposta di stralcio dei creditori privilegiati non risulti peggiorativa rispetto al trattamento che agli stessi verrebbe riservato in caso di liquidazione fallimentare, avrebbe imposto nella specie di escluderne l'applicabilità, tenuto conto che in caso di fallimento sarebbe venuta meno qualsiasi aspettativa di recupero dei propri crediti da parte dei predetti soggetti.

4.1. - Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo di reclamo concernente l'obbligatorietà del classamento dei creditori introdotto nella proposta concordataria per invito del Tribunale, rilevando che, in definitiva, le censure proposte dalla reclamante non erano riferibili alla sentenza impugnata, la quale si era pronunciata sull'ammissibilità della proposta così come modificata nel corso del procedimento, ma al decreto con cui il Tribunale ne aveva sollecitato l'integrazione, che essa non aveva interesse ad impugnare, essendosi adeguata alla predetta richiesta. Il carattere facoltativo della formazione delle classi, anche in presenza di creditori aventi posizioni differenziate (cfr. Cass., Sez. 1, 10 febbraio 2011, n. 3274), non esclude infatti, nel caso in cui il debitore vi abbia proceduto, il dovere del tribunale di pronunciarsi, in sede di valutazione dell'ammissibilità del concordato, sulla correttezza dei criteri a tal fine adottati, non assumendo alcun rilievo, in proposito, la circostanza che il predetto adempimento abbia avuto luogo ad integrazione della proposta originariamente avanzata e su sollecitazione dello stesso tribunale, dal momento che il debitore non ha alcun obbligo di apportare le modifiche da quest'ultimo prospettate, ben potendo limitarsi ad insistere per l'accoglimento della proposta alle condizioni da lui formulate, con riserva d'impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione alla procedura.

5. - Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161 e 162, osservando che la logica della collaborazione tra il proponente ed il tribunale, cui è ispirata la disciplina del procedimento in esame, pur non rendendo obbligatoria la concessione di termini per l'ulteriore modifica della proposta, avrebbe imposto nella specie l'instaurazione del contraddittorio in ordine ai rilievi concernenti la suddivisione dei creditori in classi, non menzionati nella richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale a seguito della modificazione da esso stesso sollecitata.

5.1. - Il motivo è infondato.

L'assenza di qualsiasi correlazione tra gli aspetti della proposta in ordine ai quali il Tribunale aveva chiesto chiarimenti alla ricorrente e quelli in ordine ai quali ha sollevato i rilievi che hanno condotto alla dichiarazione d'inammissibilità del concordato non costituiva una ragione sufficiente a giustificare la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado: la concessione di un termine al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, prevista dalla L. Fall., art. 162 (nel testo, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, risultante dalle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007) quale espressione del

regime di favore introdotto dal legislatore per le procedure concorsuali minori, costituisce infatti oggetto di un potere discrezionale, del quale il tribunale può avvalersi quando ritenga che le lacune riscontrate possano essere agevolmente colmate, e rispetto al cui esercizio il debitore non è titolare di alcun diritto, essendo comunque tenuto a presentare una proposta completa di tutti i requisiti previsti dalla L. Fall., art. 161 e corredata da tutta la documentazione necessaria (cfr. Cass., Sez. 1, 4 giugno 2014, n. 12549).

6.- Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 160, commi 1 e 2, osservando che, in quanto sollecitata dallo stesso Tribunale, la formazione delle classi non poteva essere considerata un espediente volto a neutralizzare il rischio di voto. Premesso inoltre che l'art. 160 cit., non esclude affatto la possibilità di prevedere percentuali di pagamento identiche per classi diverse, aggiunge che nella specie la distinzione tra fornitori e banche, ritenuta immotivata dal Tribunale, era giustificata dalla disomogeneità degl'interessi delle due categorie, avuto riguardo alle garanzie personali che assistevano i crediti delle banche.

7.- Con il settimo motivo, la ricorrente deduce infine la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 160, commi 1 e 2, artt. 161, 162 e 163, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rilevare il difetto di motivazione della relazione di stima con riguardo al pagamento non integrale dei creditori privilegiati, il Tribunale non ha considerato che l'analisi delle prospettive di soddisfazione degli stessi in caso di liquidazione non spetta allo stimatore, ma all'estensore del piano, il quale deve tenere presente la stima dei beni contenuta nella predetta relazione; la sentenza di primo grado ha inoltre omesso qualsiasi cenno in ordine alla memoria illustrativa ed all'integrazione della relazione depositate da essa ricorrente a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, le quali recavano la giustificazione del pagamento parziale, in relazione alle possibilità alternative di soddisfazione dei crediti privilegiati.

8.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti a riproporre censure già sollevate in sede di reclamo, e non esaminate dalla sentenza impugnata in quanto impropriamente ritenute assorbite dall'avvenuto rigetto di quelle concernenti il difetto di trasparenza della proposta concordataria, sono inammissibili, per carenza d'interesse, avendo ad oggetto questioni sulle quali la Corte di merito non si è pronunciata e che potranno quindi essere nuovamente sollevate nel giudizio di rinvio, non risultando necessaria, al fine di evitare la formazione del giudicato interno al riguardo, la proposizione di appositi motivi di ricorso per cassazione, ma essendo sufficiente l'avvenuta impugnazione della decisione adottata dalla Corte d'Appello in ordine alla questione ritenuta assorbente (cfr.

Cass., Sez. 2, 9 ottobre 2012, n. 17219; Cass., Sez. 1, 23 aprile 2008, n. 10545).

9. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Brescia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014.